

CAMERA DEI DEPUTATI N. 679

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati MACRELLI, LA MALFA, ROSSI PAOLO,
BETTINOTTI, COLITTO, ALPINO**

Annunziata il 3 marzo 1954

Per la tutela della via Appia Antica

ONOREVOLI COLLEGHI! — Esistono nel nostro Paese, e dovrebbero essere operanti, la legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico, e la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche.

Ciò malgrado, tutt'intorno alla via Appia Antica, nell'ambito dei comuni di Roma e di Marino, da qualche anno si vanno costruendo e progettando ville e palazzine di ogni genere o con regolari permessi o abusivamente, che costituiscono, oltre che una prova di pessimo costume nazionale, una deturpazione inammissibile di luoghi sacri alla cultura ed al sentimento d'arte del mondo intero.

Non occorre rifarsi molto addietro per ricordare che, sino dai primi anni della raggiunta unità d'Italia, al Ministero della pubblica istruzione non sfuggì l'importanza storico-artistica della zona della via Appia Antica: per citare un caso, già in una sentenza del 14 giugno 1883, del Tribunale di Roma, essendo attore appunto il Ministero della pubblica istruzione, egregiamente erano ricordati i caratteri fondamentali della difesa della zona, in modo che vale la pena di ricordare anche ora: « *La storia, le unanimi opinioni dei dotti di ogni tempo, la coscienza pubblica e la stessa egregia difesa dell'attore, stanno a dimostrare che la zona della via Appia, che dalla chiesa di San Sebastiano corre fino all'incrocio della via Appia Nuova all'osteria delle Frattocchie, fiancheggiata come è da avanzi*

gloriosi di antichi ed artistici sepolcri, è un monumento di primaria importanza. E monumento è tutto quel tratto e non lo sono soltanto le zone laterali con gli avanzi sepolcrali, poiché è impossibile separare questi dal piano stradale che, con i ricordi dei memorabili fatti storici ivi compiuti e per gli avanzi delle lastre di selci dell'antico pavimento, forma insieme ai mausolei un indivisibile monumento nazionale.

Subito dopo, nel 1887, fu Guido Baccelli a ricordarne l'importanza in Consiglio comunale di Roma e tanto si mosse la pubblica opinione che il 23 aprile dello stesso anno Ruggero Bonghi, Ministro della pubblica istruzione, presentò alla Camera dei deputati il progetto dal quale nacque la legge 14 luglio 1887, n. 4730, che dispose la costituzione della Passeggiata Archeologica in Roma, vasta area di respiro che ha salvato, circondandoli di un'ampia zona di rispetto, di vastità adatta alla estensione di allora della città, insigni monumenti storici ed ha impedito che la speculazione edilizia, che già in quei tempi aveva manomessi molti avanzi monumentali, potesse proseguire la sua opera. Ma l'estendersi della città, il prolungarsi delle linee urbane e vicinali di trasporto pubblico, l'accresciuto valore delle aree e la speranza di un successivo aumento di esso, sia già in atto, sia prevedibile per l'entrata in funzione di un braccio della futura metropolitana che dovrebbe passare non lungi da quella zona, rende indispensabile una estensione della

tute'a che la legge del 1887 aveva così ben attuato per le zone più prossime al centro urbano.

È ben vero che, agli effetti della tutela dell'area in esame, sarebbe stato possibile valersi delle disposizioni portate dalle due leggi citate all'inizio di questa breve relazione, ed in effetti un principio di utilizzazione, almeno della seconda delle due disposizioni, cioè della legge n. 1497 del 29 giugno 1939, si ebbe con la recente emanazione del decreto ministeriale 14 dicembre 1953 con il quale era stato pronunciato, previa deliberazione della Commissione provinciale di Roma per la tutela delle bellezze naturali, il riconoscimento di notevole interesse pubblico, colla conseguente sottomissione a tutte le norme previste dalla legge predetta di una zona estendentesi, attorno alla via Appia Antica, da porta San Sebastiano fino al confine tra il territorio del comune di Roma e quello del comune di Marino.

Peraltro la tutela effettuata in base a tale provvedimento è ben lungi da assicurare quella effettiva difesa del carattere complessivo della importante via e della zona circostante, alla quale invece il presente disegno di legge mira a provvedere, accogliendo il desiderio di tutti coloro che seguono con commossa preoccupazione le vicissitudini della storica via.

Infatti e anzitutto la tutela offerta con il provvedimento predetto è limitata soltanto alla parte della via Appia Antica che attraversa il territorio del comune di Roma, mentre ad essa sfugge la seconda parte che trovasi in territorio di Marino. È chiaro che la tutela di un così importante monumento storico, artistico e di paesaggio non può venir limitata ad una sola parte — come purtroppo è avvenuto all'atto della costituzione della Passeggiata Archeologica — omettendosi proprio la zona che, più lontana dalla città e da essa non ancora raggiunta, ha tuttora conservato quel caratteristico aspetto di agreste bellezza e grandiosità. La tutela deve essere unitaria per l'intera zona, partendo cioè dalla porta San Sebastiano — l'antica porta Appia — ove la strada ha inizio, fino alla località Frattocchie dove la via Appia Antica termina, conflueno in una sola con la via Appia Nuova, nell'Appia statale, via di grande comunicazione di interesse nazionale.

Ma vi è di più. Le disposizioni delle due leggi sopracitate, al pari — del resto — di quelle della precedente legge 11 giugno 1922, n. 778, abrogata dalla seconda di esse, tendono a *mantenere* inalterato l'aspetto dei luoghi sog-

getti a vincolo, ma non prevedono la *rimessa in pristino*, salvo che per i casi di costruzioni abusive e con lentissima procedura sulla quale ritorneremo. Ora la scarsissima utilizzazione che da parte degli organi competenti si è fatta delle disposizioni legislative sopracitate (si pensi che il decreto ministeriale di attuazione di una di esse è stato emanato quattordici anni dopo, nel 1953) l'alto pregio paesaggistico delle aree e le maggiori comodità che esse offrivano, l'aumentata utilizzazione e diffusione dei mezzi di trasporto, ha favorito il sorgere di un notevole numero di costruzioni. Ciò ha gravemente deturpato l'estetica della zona (e non sono mancate vivissime e giustificate proteste e doglianze al riguardo) che essa aveva e conserverebbe ove fosse intelligentemente e amorosamente mantenuta e qualora fosse adeguatamente protetta da manomissioni edilizie. Ne consegue che non è più sufficiente vietare le *costruzioni nuove* o assoggettarle a controlli che del resto hanno assai poco funzionato, ma occorre eliminare tutto quello che nella zona è sorto, sia abusivamente, approfittando delle dolorose circostanze nelle quali il Paese versava nel periodo che seguì la fine della occupazione nemica o in quelli successivi, sia, se pur con maggiore prudenza e cautela, non senza ragionevoli indennizzi, senza carattere di abusività ma contrastando, egualmente, colla natura ed il carattere dei luoghi.

È infine da notare che le disposizioni dei due provvedimenti citati, previste per l'intero territorio dello Stato e per tutelare non solo immobili o zone ma anche mobili, hanno istituito, per comprensibile riguardo all'interesse individuale, una procedura cautelativa, enormemente lenta e utilizzabile a scopo ostruzionistico. La sola formazione dell'elenco delle zone soggette a tutela — ed a questa formalità dovrebbe certo ricorrersi per estendere la protezione almeno alla seconda parte della via Appia Antica che ora ne è priva — prevede una prima deliberazione di apposita commissione, poi la pubblicazione per tre mesi nell'albo comunale, con possibili ricorsi degli interessati: esauriti i ricorsi una decisione del Ministero della pubblica istruzione ratifica e rende definitivo l'elenco; deve seguire la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed altri tre mesi di tempo per i reclami degli interessati che si ravvisino lesi, poi il parere del Consiglio di Stato e la decisione presidenziale: in altri casi è invece prevista l'emissione di provvedimenti singoli per ciascuno degli interessati, con dirette notifiche e inevitabili ricorsi.

Il presente disegno di legge, che ha tenuto conto di questi precedenti, mira invece, onorevoli colleghi, alla costituzione per l'intera zona formata dalla via Appia Antica e dalle sue adiacenze, anzitutto di un *vincolo oggettivo* che impedisca, con le indispensabili eccezioni, ogni nuova costruzione nella zona opportunamente delimitata, e di un doppio ordine di *obblighi individuali*, uno indiscriminato e agente automaticamente nei confronti di tutti i proprietari di costruzioni abusive, che, *ope legis*, debbono provvedere entro un anno alla demolizione ed alla rimessa in pristino della proprietà abusivamente alterata, l'altro che richiede la notifica di una intimazione da parte degli uffici competenti per le costruzioni non abusive, la demolizione delle quali sarà compensata da apposito indennizzo. Ed è appunto questa diversa completezza, questa maggiore funzionalità che giustifica il presente provvedimento di legge.

Esso dichiara all'articolo 1 la via Appia Antica, dalla porta San Sebastiano in comune di Roma fino alla borgata Frattocchie in comune di Marino e cioè fino al suo confluire con la via Appia Nuova, con due fasce laterali di terreno, zona di notevole interesse pubblico, sottoposta a vincolo di tutela a norma delle vigenti leggi. Con l'articolo 2 sono delimitate le due fasce di terreno soggette a vincolo: entro di esse (articolo 3) sono vietate costruzioni di ogni sorta, colle ragionevoli eccezioni specificatamente indicate; col l'articolo 4 si determinano nell'interno di dette

due fasce di terreno due più ristrette zone, sempre ai due lati della via Appia Antica, entro le quali debbono essere demolite le costruzioni abusive, in qualsiasi periodo erette, e quelle non abusive edificate dopo la recente guerra, queste ultime con ragionevole indennizzo. L'articolo 5 stabilisce che le costruzioni abusive dovranno essere demolite e i luoghi ripristinati entro l'anno dalla entrata in vigore della legge, mentre prevede per le altre la notifica di un apposito ordine da parte della Sovrintendenza ai monumenti del Lazio, ed un apposito indennizzo.

Con l'articolo 6 si provvedono i fondi, in cento milioni annui, fino all'attuazione delle opere, occorrenti per l'esecuzione del provvedimento e si autorizza il Ministero del tesoro alle necessarie variazioni di bilancio.

Gli articoli finali, 7, 8, 9, riguardano l'abrogazione delle disposizioni contrastanti con il presente provvedimento, la nomina di una Commissione di controllo, ai fini della legge, dell'attività della Sovrintendenza ai monumenti del Lazio, e l'entrata in vigore della legge, prevista per il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* per comprensibili ragioni di rapida attuazione.

Si confida che a questa proposta di legge, mirante a restituire integralmente all'ammirazione dei cittadini e degli stranieri una tra le più grandiose e suggestive zone archeologiche e artistiche di Roma, non manchi l'assenso degli onorevoli colleghi, ai quali con piena fiducia è sottoposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La via Appia Antica, compresa nel territorio dei comuni di Roma e di Marino, per il tratto da porta San Sebastiano, nel comune di Roma, alla località Frattocchie, nel comune di Marino, colle due fasce laterali di terreno descritte all'articolo seguente, per la sua importanza storica, archeologica, monumentale e paesistica, è dichiarata di notevole interesse pubblico e sottoposta a vincolo di tutela a norma delle disposizioni degli articoli seguenti, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

ART. 2.

Sono comprese nel vincolo di tutela le seguenti fasce di terreno laterali alla via Appia Antica:

a) *ad oriente della via Appia Antica*, una fascia delimitata da una linea che parte da porta Latina, segue la via Latina fino al ponte della ferrovia Roma-Pisa, prosegue lungo la via della Caffarelletta fino ad incontrare la via Appia Nuova, seguendo poi questa fino alle Frattocchie;

b) *ad occidente della via Appia Antica*, una fascia delimitata da una linea che parte dall'estremità occidentale del Bastione del Sangallo, procede in linea retta attraversando la via Cristoforo Colombo a piazza dei Navigatori, costeggia la borgata di Tormarancia ad un centinaio di metri a occidente della via Ardeatina, quindi, attraversato il fosso del Grottone, prosegue parallela alla via Cristoforo Colombo ad un chilometro ad oriente di essa, attraversa via di Grotta Perfetta, procede parallelamente alla via Laurentina ad un chilometro ad oriente di essa, attraversa il fosso delle Tre fontane, il fosso di Vigna Murata ed il fosso della Cecchignola, procede in linea retta verso mezzogiorno sino al casale n. 13 di Tor Pagnotta, quindi lungo il fosso omonimo fino a Falcognana e di qui lungo la via del Divino Amore sino ad incontrare la via per Anzio ed infine la via Appia Nuova all'altezza delle Frattocchie.

Il tutto come risulta segnato in rosso sulla pianta, che, firmata dal Ministro proponente, forma l'allegato a) alla presente legge.

ART. 3.

Nell'interno delle fasce di terreno delimitate all'articolo 2 è vietata ogni nuova costruzione, anche se abbia carattere di sopraeleva-

zione. Non sono considerate nuove costruzioni le opere di manutenzione delle costruzioni esistenti e quelle necessarie al deflusso delle acque e alla stabilizzazione dei terreni, alla costruzione e alla manutenzione delle fognature, delle linee telegrafiche e telefoniche, degli acquedotti, gasdotti ed elettrodotti, alla costruzione di nuove strade e alla manutenzione delle esistenti ed in genere tutte le opere sotterranee che non modifichino l'aspetto esterno dei luoghi, previa sempre le debite autorizzazioni.

ART. 4.

Nella zona delimitata *ad oriente della via Appia Antica*, da una linea che partendo da porta Latina e seguendo la via Latina sino al ponte della ferrovia Roma-Pisa, procede lungo la via della Caffarelletta, sino alla via Latina, segue la via Latina fino alla via Appia Nuova, quindi procede lungo la via Appia Nuova, escludendo la borgata di Santa Maria Nuova, corre parallelamente alla via Appia Pignatelli a cinquanta metri ad oriente di essa, fino ad incontrare la via Appia Nuova, che segue fino alle Frattocchie; *ad occidente della via Appia Antica* da una linea che parte dal Bastione del Sangallo, procede in linea retta attraversando la via Cristoforo Colombo, esclude la piazza dei Navigatori, costeggia la borgata Tormarancia a cento metri ad occidente della via Ardeatina, corre parallela a tale via a tale distanza fino ad incontrare il prolungamento dell'asse della via Cecilia Metella e da tal punto procede in linea retta per dieci chilometri e mezzo parallelamente alla via Appia Antica ad un chilometro ad occidente di essa, fino alla borgata di Santa Maria della Mole, all'altezza delle Frattocchie; il tutto come risulta segnato in verde sulla pianta di cui all'articolo 2:

a) verranno demolite senza indennizzo, a cura dei rispettivi proprietari, tutte le costruzioni abusive e verranno ripristinati i luoghi nello stato anteriore o comunque rimessi in conformità allo stato dei luoghi circostanti, fermi restando i diritti di detti proprietari nei confronti dei proprietari precedenti, dei costruttori e di chiunque altro;

b) verranno demolite con indennizzo, secondo le norme e nei termini stabiliti col regolamento per l'attuazione della presente legge, tutte le costruzioni non abusive che siano sorte a partire dal maggio 1944.

ART. 5.

Le demolizioni ed i ripristini indicati alla lettera *a*) dell'articolo precedente dovranno essere terminati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'ordine di procedere alle demolizioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente dovrà essere notificato al proprietario dall'Ufficio della Sovrintendenza ai monumenti del Lazio, che provvederà gradualmente, a partire dalle costruzioni più recenti e compatibilmente colle disponibilità di fondi di cui appresso. I proprietari di tali costruzioni saranno indennizzati, colle norme previste dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, a demolizione avvenuta, tenendo conto della cubatura, vuoto per pieno, delle opere demolite.

ART. 6.

Alle spese occorrenti per gli indennizzi di cui all'articolo precedente si provvederà con i fondi provenienti dall'iscrizione in bilancio della somma annua di cento milioni di lire, fino alla completa esecuzione delle opere anzidette: la spesa relativa sarà coperta, a norma dell'articolo 81 della Costituzione, con le maggiori entrate di bilancio. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni in bilancio.

ART. 7.

È abrogata ogni disposizione, comprese quelle del piano regolatore della città di Roma, in contrasto con quelle della presente legge.

Le disposizioni del decreto ministeriale 14 dicembre 1953, emesso in attuazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sono sostituite da quelle della presente legge.

ART. 8.

Con il regolamento per la esecuzione della presente legge, saranno date le disposizioni per la nomina di una Commissione composta da tre accademici dei Lincei, incaricata di controllare, ai fini della presente legge, l'opera della Sovrintendenza ai monumenti del Lazio. La Commissione, che ha sede presso il Ministero della pubblica istruzione, riferisce direttamente al Ministro e trasmette al Parlamento copia delle relazioni.

ART. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

